



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 Reg. Delibere in data 29/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE TREVISO 2 - NORD PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 18:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgv. 267/00)

N. Reg. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna ove viene esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi, Segretario comunale.
La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE TREVISO 2 - NORD PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Li, 23/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Li, 23/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA

Introduce l'argomento il Vice Sindaco Silvana Boer che relaziona sull'argomento, dando lettura dell'allegata nota esplicativa.

Aperto il dibattito vi sono i seguenti interventi.

Cons. De Bianchi: osserva che dall'illustrazione sintetica e comunque completa, emerge che si dà l'incarico alla Provincia per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas; evidenzia che la procedura di gara è assai complessa, che vi sarà la possibilità di conflittualità tra i partecipanti; afferma che occorre lavorare con la Provincia, che occorre capire chi sono i referenti tecnici che si occuperanno della procedura, che nel Comune vi è anche un referente tecnico che dovrà seguire gli aspetti di competenza comunale; ribadisce che la gara non sarà semplice perchè vi sono valutazioni contrapposte, infatti insieme al VIR occorrerà tener conto del RAB; che l'importante è procedere con trasparenza, che si mantenga l'attenzione sulla questione poichè il probabile contenzioso potrà andare avanti per anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e gli interventi anziriportati.

VISTI:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
- l'articolo 30 del D.Lgs, n. 267 del 2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000, sulla competenza del Consiglio in materia di convenzioni per l'esercizio associato di compiti e funzioni tra la Provincia e i Comuni;

PREMESSO quanto segue:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli articoli 14 e 15, ha previsto disposizioni sull'attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera c), ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, all'articolo 46-bis, comma 1, ha stabilito che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, devono essere

individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento di detto servizio, previsto dall'articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

- il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto 18 ottobre 2011, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale minimo, tra cui i n. 72 Comuni facenti parte dell'Ambito Treviso 2 – Nord;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dall'11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- il suddetto decreto interministeriale n. 226 del 2011, ha stabilito che l'amministrazione con funzione di Stazione appaltante debba essere, nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non sia presente nell'Ambito, un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'Ambito, al fine di favorire il processo di aggregazione degli enti locali appartenenti all'Ambito;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inoltre, all'art. 1, comma 16, quater ha stabilito che “al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- il citato decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 ha inoltre disposto che qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica e la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- in relazione a detta disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico, con risposta prot. 15250 del 4.8.2014 a quesito formulato dalla Provincia, ha precisato che la Stazione appaltante pubblica nel bando i valori del VIR forniti da ciascun ente locale e che la responsabilità di tale dato è dell'ente locale concedente, cui spetta anche inviare all'Autorità le valutazioni di dettaglio del valore di rimborso, se il valore è superiore al 10% della RAB, prima della

- trasmissione alla stazione appaltante;
- il decreto 22 maggio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato il documento «Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale» del 7 aprile 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9.
- il decreto legge n. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 all'articolo 30 bis ha previsto un'ulteriore proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell'intervento sostitutivo della Regione e delle penali previste dall'art. 4, comma 5, del DL 21 giugno 2013, n. 69;

PRESO ATTO:

- che con apposite deliberazioni di Giunta Comunale, adottate nei mesi da marzo a maggio 2014, la maggioranza dei Comuni dell'Ambito Treviso 2 – Nord, in numero superiore al quorum previsto dalla legge, ha individuato la Provincia di Treviso come stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio;
- che la Provincia di Treviso ha assunto la funzione di stazione appaltante per i Comuni compresi nell'ambito Treviso 2 – Nord, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 185 del 5 maggio 2014, prot. 45791, trasmessa a tutti i Comuni;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e compiti, pre e post gara, relativi al servizio di cui trattasi, nel testo che si propone all'approvazione del Consiglio Provinciale e dei Consigli dei 72 comuni coinvolti, che verrà sottoscritta digitalmente dalla Provincia e dai Comuni dell'Ambito Treviso 2 - Nord;

CONSIDERATO

- che tale schema di convenzione è stato inviato ai Comuni ed è stato illustrato nelle assemblee dei Sindaci dell'Ambito svoltesi in data 20 giugno e 17 luglio 2014 e, a seguito emendamenti proposti dai Comuni dell'Ambito per mantenere la titolarità delle c.d. funzioni locali in conformità alla risposta del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato revisionato e proposto alla approvazione dei Comuni nella assemblea tenutasi il 16 settembre 2014;
- che l'assemblea dei Sindaci dell'Ambito del 16.9.2014, a seguito approfondita discussione, all'unanimità ha votato e accolto gli emendamenti allo schema di convenzione e, con voto all'unanimità, ne ha approvato il testo definitivo (presenti numero 55 Comuni su 72 per complessivi 125.936 punti di riconsegna su 159.894 totali -dato al 2012-, pari a una percentuale del 78,8%);
- che il suddetto schema di convenzione contiene tutte le condizioni per la gestione associata delle funzioni e dei compiti prodromici e successivi alla gara relativa al servizio di distribuzione del gas naturale, e, in particolare, disciplina i rapporti tra la Provincia e i Comuni, prevedendo che rimangano di competenza dei Comuni le attività propedeutiche all'indizione della gara (rilevazione dello stato di consistenza degli impianti, definizione del valore di rimborso al gestore uscente, ecc); di competenza della Provincia le funzioni di controparte del contratto di servizio, nonché le funzioni di vigilanza e controllo col supporto di un comitato di monitoraggio;
- che la maggioranza oltremodo qualificata (pari al 78,8% dei PDR dell'Atem) di approvazione dello schema di convenzione rende la stessa cogente per l'intero Atem;
- che mediante il suddetto convenzionamento e sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 407/2012/R/gas, saranno altresì regolati i rapporti finanziari tra la stazione appaltante e i Comuni e spetteranno alla Provincia, le risorse per lo svolgimento delle funzioni centralizzate di stazione appaltante;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 16, quater, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149,

convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, i gestori uscenti anticiperanno alla Provincia/stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013 (nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico). La corresponsione dell'importo sarà effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante e sarà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati nelle premesse della presente deliberazione;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire un rapido avvio delle procedure di gara con l'effettuazione delle complesse attività propedeutiche, relative alla raccolta dei dati, alla redazione o verifica delle stime, ecc..,

Sentita la relativa discussione consiliare;

Con voti favorevoli n. 12 e n. 1 contrario (Cons. Rorato), espressi per alzata di mano (il Cons. Furlan esprime voto verbale) dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale dell'Ambito Treviso 2 – Nord, nel testo, composto da 15 articoli, che si allega sub lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. di trasmettere con urgenza la presente deliberazione alla Provincia di Treviso;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone
